N. 8.

Decreto che stabilisce norme speciali per gli espropri relativi ai lavori di costruzione e di esercizio del nuovo acquedotto ed inerente elettrocondotto.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata delli 30 Giugno 1934:

decretiamo, promulghiamo e mandiamo pubblicare:

Art. 1.

La pubblica utilità dichiarata con Decreto Consigliare del 14 Luglio 1933 per la costruzione e per l'esercizio del nuovo acquedotto si estende alle espropriazioni di qualsiasi natura sia permanenti sia temporanee ritenute necessarie per la pubblica opera e per il suo funzionamento.

Art. 2.

Tanto per le espropriazioni permanenti quanto per quelle temporanee l'Ufficio Tecnico tenterà l'amichevole componimento di cui allo art. 11 della Legge 24 Maggio 1913 sulle espropriazioni per pubblica utilità. All'uopo gli interessati saranno inviati (accordando loro un termine non minore di cinque giorni) a presentarsi a detto ufficio per le opportune trattative.

Art. 3.

Se l'amichevole componimento non riesce (sia perchè l'espropriando non abbia corrisposto all'invito sia perchè le parti non abbiano raggiunto l'accordo) si seguirà la seguente procedura:

1.°) L'Ufficio Tecnico compilerà - dopo aver inviato gli interessati ad assistervi - lo stato di consistenza in cui si darà atto delle eventuali osservazioni e dichiarazioni degli stessi interessati:

2.°) Compiuto lo stato di consistenza l'Ufficio Tecnico procederà o farà procedere senz'altro alla occupazione e alla esecuzione dei valori progettati:

3.°) Lo stato di consistenza sarà trasmesso dall'Ufficio Tecnico al Commissario della Legge il quale provvederà alla nomina di perito giudiziario per l'accertamento della dovuta indennità:

4.°) Il Commissario della legge in base alla stima giudiziaria pronunzia l'esproprio. Tale pronunzia è definitiva. Solo per erronea applicazione da parte del perito giudiziale dei principi stabiliti dall'art.

22 e seguenti della legge 24 Maggio 1913 è ammesso, da parte di ogni interessato, azione giudiziaria nei modi ordinari.

Art. 4.

Qualora l'espropriazione debba essere fatta a spese della Società cui è stata affidata la costruzione dell'acquedotto, essa Società (ove non sia stato raggiunto l'amichevole accordo a norma dell'art. 2) rivolgerà apposita domanda all'Ufficio Tecnico il quale procederà a sensi dell'articolo precedente.

Il Commissario della Legge prima della pronunzia di esproprio (art. 3 N. 4) ordinerà alla Società di depositare la indennità fissata dal perito giudiziario.

Art. 5.

Il personale incaricato dei lavori è autorizzato a introdursi, per tutte le operazioni relative alla costruzione dell'acquedotto, nei terreni di privata proprietà.

Chi, in qualsivoglia modo, si oppone od ostacola i lavori predetti o toglie o sposta i picchetti o i segnali è punito a norma dell'art. 7 della Legge 24 Maggio 1913.

Art. 6.

La procedura amministrativa per gli espropri andrà esente dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addi 24 Luglio 1934 (1633 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Marino Rossi - Giovanni Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

a. i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi